C.S.I.V. – Centro Studi per l'Inviolabilità e la Sovranità Internazionale Dipartimento di Monitoraggio dei Conflitti e Diritto delle Genti

DOCUMENTO DI ANALISI GEOPOLITICA: REV-2026/04 DATA: 6 Aprile 2026
OGGETTO: Analisi dell'aggressione al territorio iraniano: violazioni del diritto internazionale e asimmetria degli arsenali nucleari.

EXECUTIVE SUMMARY

L'attuale escalation contro la Repubblica Islamica dell'Iran rappresenta non soltanto un atto di aggressione armata contro uno Stato sovrano, ma un attacco frontale all'ordine internazionale fondato sulla Carta delle Nazioni Unite. Attraverso l'integrazione di sistemi S-500 Prometheus (versione esportabile) e la creazione di una bolla A2/AD stratificata, Teheran ha legittimamente colmato il gap difensivo imposto da decenni di embargo.

Tuttavia, questa capacità difensiva viene punita con bombardamenti preventivi che violano l'art. 2(4) della Carta ONU, il principio di uguaglianza sovrana e il divieto di uso della forza senza mandato del Consiglio di Sicurezza. L'asimmetria nucleare – Stati Uniti (≈5.044 testate), Israele (90-400 testate de facto) contro un Iran privo di armi nucleari e sotto verifica AIEA – rivela una doppia morale strutturale del regime di non-proliferazione.

Il C.S.I.V. qualifica gli attacchi del marzo-aprile 2026 come crimine di aggressione (art. 8-bis Statuto di Roma), potenziale crimine di guerra e violazione del diritto umanitario. Si raccomanda l'immediata convocazione di un Consiglio di Sicurezza straordinario e la riapertura di un JCPOA rafforzato con garanzie di non-ricorso alla forza. La sovranità non è un privilegio delle potenze nucleari: è un diritto erga omnes.

PREMESSA METODOLOGICA

Il presente documento si basa su fonti pubbliche verificate (rapporti OSINT di IISS, SIPRI, FAS Nuclear Notebook 2025, bollettini AIEA novembre 2025), dichiarazioni ufficiali, immagini satellitari commerciali e sul quadro normativo del diritto internazionale consuetudinario e pattizio (Carta ONU, Statuto di Roma, Convenzioni di Ginevra, parere CIJ 1996).

Il C.S.I.V. adotta un approccio interdisciplinare rigoroso che integra scienza strategica, diritto bellico (jus ad bellum e jus in bello) e teoria delle relazioni internazionali, mantenendo una posizione di assoluta indipendenza da blocchi geopolitici.

1. ANALISI DELLA MINACCIA E ASSETTI DIFENSIVI

L'escalation mediorientale ha trasformato la regione in un banco di prova della **guerra di sesta generazione**: un conflitto multidominio che fonde operazioni cinetiche, cibernetiche, ipersoniche, spaziali, cognitive e di influenza informativa.

1.1 Il gap tecnologico colmato dall'alleanza Iran-Russia

Decenni di embargo unilaterali e sabotaggi (Stuxnet 2010, assassini mirati di scienziati 2010-2024) avevano lasciato l'Iran vulnerabile nella difesa aerea. Il Trattato di Partenariato Strategico Completo Iran-Russia (firmato il 17 gennaio 2025 ed entrato in vigore nell'ottobre 2025) ha invertito questa dinamica. La cooperazione include:

- Fornitura e integrazione di radar VHF a lungo raggio Rezonans-NE;
- Addestramento congiunto e condivisione di dati in tempo reale con il network di difesa aerea russo;
- Trasferimento tecnologico per sistemi di comando e controllo unificati.

1.2 Il sistema S-500 "Prometheus" in configurazione antibalistica

L'impiego operativo della versione esportabile S-500E costituisce un game-changer strategico. Le sue specifiche tecniche documentate (fonti Rosoboronexport e analisi OSINT 2025-2026) sono:

Parametro	Specifica
Portata intercettazione balistica	Fino a 600 km (IRBM/MRBM)
Altitudine massima di ingaggio	200 km (fascio exo-atmosferico)
Velocità missile intercettore	Mach 17 (77N6-N)
Capacità anti-stealth	Radar AESA banda X + multibanda (L, S, Ku)
Ingaggio simultaneo	Fino a 10 bersagli balistici per batteria

Conseguenza tattica: La capacità di ingaggiare vettori balistici a distanze estreme e di neutralizzare piattaforme stealth statunitensi (F-35, F-22) ha infranto il mito della superiorità aerea occidentale. Durante l'operazione True Promise 3 (marzo 2026), stime OSINT indicano che il 78% dei missili da crociera e il 65% dei droni d'attacco sono stati intercettati prima di penetrare lo spazio aereo iraniano.

1.3 La dottrina della "difesa anti-accesso/area denial" (A2/AD) iraniana

L'integrazione gerarchica di S-500 con sistemi nazionali (Bavar-373, 3rd Khordad) e russi (S-400, Pantsir-S1) ha generato una bolla A2/AD a più strati che protegge l'intero altopiano iraniano, dai siti di Natanz e Fordow alle infrastrutture di Kharg e Bandar Abbas.

Questa architettura rende qualsiasi campagna aerea convenzionale ad alto rischio e probabilmente inefficace senza una fase preliminare di SEAD/DEAD di scala mai vista dalla Guerra del Golfo 1991. L'Iran ha inoltre sviluppato capacità asimmetriche (droni sciame, missili balistici ipersonici Fateh-2, mine navali intelligenti) che moltiplicano i costi di qualsiasi operazione offensiva.

2. L'ASIMMETRIA NUCLEARE E IL DIRITTO ALLA SOVRANITÀ

Il regime di non-proliferazione nucleare, cristallizzato nel Trattato di Non Proliferazione (TNP/NPT) del 1968, versa in una crisi di legittimità profonda e strutturale. Pur dichiarando l'obiettivo di impedire la diffusione delle armi nucleari (artt. I e II), il TNP sancisce esplicitamente il «diritto inalienabile di tutte le Parti allo sviluppo, alla ricerca, alla produzione e all'uso dell'energia nucleare a fini pacifici» (art. IV). Questo equilibrio fragile è stato sistematicamente violato da una doppia morale: le cinque potenze nucleari riconosciute (NWS) mantengono e modernizzano i propri arsenali senza limiti temporali effettivi, mentre gli Stati non-nucleari (NNWS) vengono sottoposti a sanzioni, sabotaggi e, come nel caso iraniano, ad aggressioni armate preventive.

Tale asimmetria non rappresenta un'anomalia tattica, ma il pilastro di un ordine gerarchico neocoloniale in cui la deterrenza nucleare è privilegio esclusivo di alcuni attori, trasformando il TNP da strumento di pace in strumento di dominio.

2.1 Il paradosso strutturale del TNP: il "Grand Bargain" tradito

Il paradosso fondamentale del TNP risiede nella sua stessa architettura discriminatoria, spesso definita dalla letteratura critica come "nuclear apartheid". Il Trattato si fonda su un **Grand Bargain** triplice (i tre pilastri):

1. **Non-proliferazione** (artt. I-II): gli Stati non-nucleari si impegnano a non acquisire armi nucleari.
2. **Uso pacifico** (art. IV): diritto inalienabile al nucleare civile senza discriminazione.
3. **Disarmo** (art. VI): obbligo per le potenze nucleari di «perseguire in buona fede e concludere negoziati che conducano al disarmo nucleare in tutte le sue forme sotto stretto ed efficace controllo internazionale».

Questo compromesso storico del 1968 congelò lo status quo dell'epoca (solo cinque NWS: USA, URSS, UK, Francia, Cina) in cambio della promessa di una progressiva eliminazione delle armi

nucleari. Cinquantotto anni dopo, il paradosso è evidente: il primo pilastro è stato imposto con rigore selettivo, il secondo è stato sistematicamente ostacolato e il terzo è rimasto lettera morta.

Le potenze nucleari hanno modernizzato i propri arsenali (USA e Russia mantengono oltre 10.000 testate complessive, con programmi di ammodernamento da centinaia di miliardi di dollari), violando lo spirito e la lettera dell'art. VI. Al contrario, gli Stati non-nucleari che esercitano il diritto all'arricchimento pacifico – come l'Iran – vengono accusati di "proliferazione latente" e sottoposti a misure coercitive extralegali.

Il caso iraniano incarna questo paradosso in forma estrema. L'Iran, parte contraente del TNP dal 1970, non possiede testate nucleari, mantiene l'arricchimento al 60% (livello non weapon-grade) e resta sotto verifiche AIEA continue. Nessuna prova di weaponization è emersa dopo il 2003 (valutazione Intelligence Community USA 2023, confermata AIEA 2025). Eppure, viene bombardato proprio per impedire un'eventuale capacità deterrente simmetrica. Nel frattempo, Israele – potenza nucleare de facto non firmataria del TNP, con un arsenale stimato tra 90 e 400 testate – opera in completa impunità, beneficiando di protezione nucleare statunitense.

Questa doppia morale è ulteriormente aggravata dall'atteggiamento di India e Pakistan (non firmatari) e della Corea del Nord (ritirata dal TNP). Il messaggio implicito è chiaro: il TNP non è un regime universale di non-proliferazione, ma uno strumento di gerarchia geopolitica. Come evidenziato dalle critiche dei paesi non-allineati e del Global South, il trattato discrimina tra "haves" (che possono tenere e modernizzare le armi) e "have-nots" (che devono astenersi anche dal nucleare pacifico avanzato).

Il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia dell'8 luglio 1996 rafforza questa lettura: esiste un obbligo giuridico universale (art. VI TNP) di perseguire in buona fede negoziati per il disarmo nucleare. Gli attacchi preventivi contro l'Iran non solo violano questo obbligo, ma lo rendono ipocrita: mentre le NWS non disarmano, puniscono con la forza chi potrebbe colmare il gap di deterrenza.

Tabella comparativa degli arsenali nucleari (dati FAS Nuclear Notebook 2025 e SIPRI Yearbook 2025):

Potenza nucleare	Testate totali (2025)	Testate schierate operative	Triade nucleare	Status TNP	Note strategiche
Stati Uniti	≈5.044	≈1.770	Completa	Riconosciuto (NWS)	Extended deterrence verso Israele e NATO; dottrina di first-use possibile
Russia	≈5.580	≈1.710	Completa	Riconosciuto (NWS)	Fornitore di sistemi difensivi all'Iran
Israele	90-400 (stima consenso)	≈90	Completa	Non firmatario	Opacità strategica ("Samson Option"); Jericho III, F-35I Adir, sottomarini Dolphin
Cina	≈500	≈350	In sviluppo	Riconosciuto (NWS)	–

Potenza nucleare	Testate totali (2025)	Testate schierate operative	Triade nucleare	Status TNP	Note strategiche
Francia / Regno Unito	290 / 225	280 / 120	Completa	Riconosciuti (NWS)	–
India / Pakistan	172 / 170	90 / 80	Parziale	Non firmatari	–
Corea del Nord	≈50	≈30	Parziale	Non firmatario	–
Iran	**0**	**0**	**Nessuna**	NNWS (sotto verifica AIEA)	Arricchimento U-235 al 60% (non weapon-grade); nessuna prova di weaponization dal 2003 (IC USA 2023, AIEA 2025); ~440 kg di U-235 arricchito pre-attacchi

L'Iran non possiede alcuna testata nucleare. Il suo programma è limitato all'arricchimento al 60% (livello civile avanzato per ricerca medica e reattori di ricerca), ben al di sotto della soglia weapon-grade (≥90%). Le verifiche AIEA continuano senza interruzioni e non hanno mai rilevato attività di weaponization dopo il 2003, come confermato dalla stessa Intelligence Community statunitense.

2.2 Legittimità vs. Protervia: la violazione del principio di uguaglianza sovrana

Dal punto di vista giuridico, l'uso preventivo della forza per impedire lo sviluppo di una capacità nucleare difensiva configura una violazione multipla del diritto internazionale.

In primo luogo, viola il principio di uguaglianza sovrana sancito dall'art. 2(1) della Carta ONU. In secondo luogo, contraddice espressamente l'art. IV del TNP, che riconosce il diritto inalienabile al nucleare pacifico. In terzo luogo, non trova alcun fondamento nell'art. 51 della Carta ONU: l'autodifesa presuppone un attacco armato imminente e non autorizza la "guerra preventiva" contro un programma ancora in fase di ricerca.

Il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia del 8 luglio 1996 afferma che l'uso delle armi nucleari sarebbe «generalmente contrario» al diritto internazionale umanitario, salvo circostanze estreme di sopravvivenza dello Stato. Qui, tuttavia, non si discute l'uso, bensì l'interdizione violenta della mera possibilità di sviluppo di una deterrenza simmetrica. Si tratta di una protervia giuridica che instaura una gerarchia neocoloniale: «nucleari sì, ma solo per alcuni».

Questa doppia morale è ulteriormente aggravata dall'atteggiamento di Israele – potenza nucleare de facto non firmataria del TNP – che beneficia di protezione nucleare statunitense pur avendo condotto a sua volta attacchi preventivi contro reattori in Iraq (1981) e Siria (2007), senza subire sanzioni analoghe.

2.3 Implicazioni strategiche e rischio di proliferazione incontrollata

L'asimmetria nucleare non garantisce sicurezza: la crea. Punendo l'Iran per il mero sospetto di un programma difensivo, si legittima la proliferazione asimmetrica come unica risposta razionale per

gli Stati che si sentono minacciati. Il messaggio implicito inviato dalla comunità internazionale è devastante: solo chi possiede già l'arma nucleare o è protetto da essa può pretendere immunità.

Il C.S.I.V. avverte che questa logica sta accelerando la corsa agli armamenti in tutto il Sud Globale e rischia di trasformare il Medio Oriente in un teatro di proliferazione a catena. La punizione della legittima autodifesa iraniana non rafforza il TNP: lo delegittima irreversibilmente. Gli attacchi del 2026 rischiano di innescare l'uscita di ulteriori Stati dal Trattato, rendendo il regime di non-proliferazione un relitto storico.

3. VIOLAZIONI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Gli attacchi in corso configurano plurime violazioni gravi e sistematiche.

3.1 Aggressione a uno Stato Sovrano

- Norma violata: Art. 2(4) Carta ONU.
- Qualificazione: Assenza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza (art. 39 ss.) o di attacco armato subito rende gli atti configurabili come crimine di aggressione (art. 8-bis Statuto di Roma, Kampala 2010).

3.2 Violazione dell'Inviolabilità Territoriale

La "dottrina della guerra preventiva" (Bush 2002) non è riconosciuta dal diritto internazionale. Giurisprudenza CIJ: Nicaragua v. Stati Uniti (1986) – anche l'appoggio a forze irregolari costituisce uso illegittimo della forza.

3.3 Crimini contro l'umanità e colpimento della popolazione civile

Violazione dei Protocolli I e II alle Convenzioni di Ginevra (art. 51 protezione civili, art. 52 distinzione obiettivi). I bombardamenti su infrastrutture dual-use a Isfahan e Teheran Nord (aprile 2026) violano i principi di proporzionalità e necessità militare (art. 8(2)(b)(i) e (iv) Statuto di Roma).

3.4 Rischio ambientale globale

Violazione Convenzione ENMOD (1977) e art. 55 Protocollo I Ginevra. L'attacco a siti nucleari o chimici (Natanz, Bandar Imam) rischia rilasci radioattivi o tossici su scala regionale, violando il principio di precauzione.

4. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Il C.S.I.V. conclude con fermezza che gli attacchi in corso contro la Repubblica Islamica dell'Iran non costituiscono una mera operazione militare, bensì un atto di aggressione sistematica che minaccia le fondamenta stesse dell'ordine internazionale post-1945. L'uso della forza preventiva per imporre una gerarchia nucleare artificiale sta determinando il collasso irreversibile del cosiddetto "rules-based international order", riducendo il sistema globale a uno stato di natura hobbesiano in cui vige esclusivamente la legge del più forte.

Non si tratta di un conflitto regionale circoscritto: è il primo atto manifesto di una guerra egemonica globale condotta con mezzi ibridi, che rischia di innescare una catena di reazioni a domino capace di degenerare in olocausto nucleare. La punizione della legittima autodifesa iraniana – esercitata attraverso alleanze sovrane e tecnologie difensive acquisite lecitamente – rappresenta una protervia giuridica e morale che mina la credibilità stessa delle Nazioni Unite e del Trattato di Non Proliferazione.

4.1 Condanna senza appello dell'unilateralismo bellico

Gli attacchi preventivi, condotti in totale spregio dell'art. 2(4) della Carta ONU e senza alcun mandato del Consiglio di Sicurezza, costituiscono un crimine di aggressione ai sensi dell'art. 8-bis dello Statuto di Roma. Essi legittimano la dottrina della guerra preventiva – già dichiarata illegittima dalla giurisprudenza internazionale – e aprono la strada a un'anarchia generalizzata in cui ogni potenza nucleare potrà imporre la propria volontà con la forza. Questo comportamento non solo viola il diritto internazionale, ma lo svuota di ogni contenuto normativo, trasformando la Carta ONU in un documento meramente decorativo.

4.2 Riaffermazione solenne della sovranità come principio erga omnes

La sovranità nazionale non è un privilegio concessorio delle potenze nucleari, bensì un attributo inerente e inviolabile di ogni Stato membro delle Nazioni Unite (art. 2, par. 1, Carta ONU). Ogni tentativo di subordinare la capacità difensiva di uno Stato alla volontà altrui instaura una gerarchia neocoloniale incompatibile con il principio di uguaglianza sovrana. Il C.S.I.V. ribadisce che il diritto all'autodifesa (art. 51) comprende anche lo sviluppo di deterrenti simmetrici, purché nel rispetto delle norme di non-proliferazione. Negare tale diritto con la violenza armata configura una violazione grave del jus cogens.

4.3 Necessità imperativa di mediazione multilaterale e misure immediate

Il ripristino della legalità internazionale costituisce l'unica via per scongiurare una catastrofe globale. Il C.S.I.V. rivolge un **appello urgente** a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite affinché agiscano con la massima determinazione. Si raccomanda con forza:

1. **Convocazione immediata di un Consiglio di Sicurezza straordinario** sotto la Presidenza di turno, con partecipazione obbligatoria di mediatori autorevoli quali Cina, Federazione Russa, India e Brasile, al fine di imporre un cessate-il-fuoco vincolante e avviare indagini indipendenti sulle violazioni documentate.
2. **Istituzione di una moratoria immediata e verificabile** su ogni attacco a infrastrutture nucleari, chimiche e civili, posta sotto supervisione congiunta AIEA e Comitato Internazionale della Croce Rossa, con meccanismi di monitoraggio satellitare in tempo reale.
3. **Riapertura e rafforzamento del JCPOA** mediante un nuovo protocollo aggiuntivo che includa: (a) meccanismo di verifica multilaterale potenziato; (b) clausola di non-ricorso alla forza vincolante per tutte le parti; (c) garanzie di sicurezza collettiva contro aggressioni preventive.
4. **Avvio immediato di negoziati per una Convenzione internazionale sulla protezione degli impianti nucleari civili**, quale estensione della Convenzione sulla protezione fisica

dei materiali nucleari (1980), con divieto assoluto di attacchi a tali siti anche in tempo di conflitto armato.

5. **Riforma strutturale del Trattato di Non Proliferazione** che elimini le doppie morali, garantisca il diritto al nucleare pacifico per tutti gli Stati non-nucleari e preveda meccanismi di verifica simmetrici e trasparenti per le potenze nucleari esistenti.
6. **Istituzione di un Tribunale Internazionale ad hoc** (o deferimento alla Corte Penale Internazionale) per accertare le responsabilità individuali e statali per i crimini di aggressione e di guerra commessi nel corso delle operazioni del 2026.

4.4 Avvertimento finale

Qualora queste misure non venissero adottate con urgenza, il C.S.I.V. prevede un'accelerazione incontrollata della proliferazione nucleare asimmetrica e il definitivo tramonto dell'ordine multilaterale. La comunità internazionale si trova di fronte a una scelta storica: o riafferma la supremazia del diritto sulla forza, o accetta il ritorno alla legge della giungla.

Firmato,

S.E. Franco Paluan

Direttore del C.S.I.V. Ufficio per la Tutela della Sovranità Internazionale

Firma e Sigillo

Il presente documento è depositato presso l'Archivio del Centro Studi e trasmesso per conoscenza alla Segreteria Generale delle Nazioni Unite, alla Corte Penale Internazionale e ai governi degli Stati membri dell'Unione Europea.

Registrato File

Centro Studi per Inviolabilita e Sovranita Intern.le Dipartimento

07/05/2026 17:21:46
0.01 ZECCHINO
Nascondi Dettagli
FROM:
3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
TO:
3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
Message:
Centro Studi per Inviolabilita e Sovranita Intern.le Dipartimento, SHA256:
3d270d9f370f6b1597d73304dc2d7f6214fc300d35fba65ffbac2061fa492e3a
TX: Guardala con l'explorer
Fee:0.05 ZECCHINO